

BANDO IMPLEMENTAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ SUL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE

Programma Regionale Piemonte F.E.S.R. 2021/2027

Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 7/10/2022 C(2022) 7270

Obiettivo di Policy 2

Priorità II Transizione ecologica e resilienza

OBIETTIVO SPECIFICO RSO2.7. Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento

AZIONE II.2vii.1:

Conservazione e recupero del patrimonio naturale e dei livelli di biodiversità



BANDO: BIODIVERSITA'

ALLEGATO n. 1 - Definizioni

GLOSSARIO LEGISLATIVO E TECNICO

Rete Ecologica Regionale: normativamente definita dall'articolo 2 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", è costituita da aree naturali che rispondono agli obiettivi di conservazione della biodiversità:

- il sistema regionale delle aree protette
- le aree contigue
- le zone speciali di conservazione, i siti di importanza comunitaria proposti ed approvati e le zone di protezione speciale, facenti parte della rete Natura 2000
- le zone naturali di salvaguardia
- i corridoi ecologici
- altre aree ed elementi territoriali importanti per la biodiversità

Una delle definizioni maggiormente diffuse considera la rete ecologica come un sistema interconnesso di habitat, di cui salvaguardare la biodiversità, ponendo quindi attenzione alle specie animali e vegetali potenzialmente minacciate. Lavorare sulla rete ecologica significa creare e/o rafforzare un sistema di collegamento e di interscambio tra aree ed elementi naturali isolati, andando così a contrastare la frammentazione e i suoi effetti negativi sulla biodiversità. La rete ecologica è costituita da quattro elementi fondamentali interconnessi tra loro:

- *Aree centrali (core areas)*: aree ad alta naturalità che sono già, o possono essere, soggette a regime di protezione (parchi o riserve);
- *fasce di protezione (buffer zones)*: zone cuscinetto, o zone di transizione, collocate attorno alle aree ad alta naturalità al fine di garantire l'indispensabile gradualità degli habitat;
- *fasce di connessione (corridoi ecologici)*: strutture lineari e continue del paesaggio, di varie forme e dimensioni, che connettono tra di loro le aree ad alta naturalità e rappresentano l'elemento chiave delle reti ecologiche poiché consentono la mobilità delle specie e l'interscambio genetico, fenomeno indispensabile al man-tenimento della biodiversità;
- *aree puntiformi o "sparse" (stepping zones)*: aree di piccola superficie che, per la loro posizione strategica o per la loro composizione, rappresentano elementi importanti del paesaggio per sostenere specie in transito su un territorio oppure ospitare particolari microambienti in situazioni di habitat critici (es. piccoli stagni in aree agricole).

Aree protette: sono definite in Piemonte secondo i disposti della Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Il sistema regionale delle aree protette comprende:

- i parchi nazionali per la parte ricadente sul territorio regionale
- le riserve naturali statali per la parte ricadente sul territorio regionale
- le aree protette a gestione regionale
- le aree protette a gestione provinciale
- le aree protette a gestione locale

Sono classificate come parchi naturali, riserve naturali, riserve speciali.

(<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/parchi>)

Rete Natura 2000: Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

In attuazione dei disposti comunitari la Regione Piemonte ha definito sul proprio territorio i siti che fanno parte della Rete Natura 2000, individuando le specie e gli habitat inseriti negli allegati delle

Direttive. In Piemonte ci sono 134 tra SIC e ZSC e 51 ZPS, per un'estensione di oltre 400 mila ettari, pari al 15,91% del territorio. (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000>).

P.A.F. - Prioritized Action Framework: con Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 4-2559 Direttiva 92/43/CEE "Habitat", articolo 8, comma 4 la Regione Piemonte ha approvato il "Quadro di azioni prioritarie" (Prioritized Action Framework - PAF) per la Rete Natura 2000 in Piemonte. Il documento contiene la Programmazione delle azioni nel sessennio 2021-2027.

L'articolo 8, comma 4, della Direttiva Habitat prevede che Stati membri dell'Unione Europea definiscano e trasmettano alla Commissione Europea le stime relative ai fabbisogni finanziari per la costituzione e la gestione della Rete Natura 2000.

Per l'attuazione delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli" la Commissione Europea ha delineato un approccio integrato e sinergico di interazione delle azioni a favore della biodiversità con altre linee di intervento a sostegno delle politiche europee.

Sulla base dell'approccio integrato sopra citato, al fine di adempiere alle disposizioni di cui al suddetto articolo 8, comma 4, della Direttiva Habitat, la Commissione Europea ha predisposto un apposito format, denominato PAF - Prioritised Action Framework, finalizzato ad individuare le priorità di intervento per la corretta ed efficace gestione degli habitat e delle specie tutelati dalla Rete Natura 2000, per la stima dei relativi fabbisogni finanziari e per l'individuazione delle potenziali fonti di finanziamento per realizzare tali priorità.

Misure di Conservazione: la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" e s.m.i. dà applicazione ai disposti comunitari e nazionali per quanto concerne la costituzione della Rete Natura 2000 in Piemonte.

Con DGR n. 54-7409 del 7/4/2014 sono state approvate le prime "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte." L'ultima modifica delle Misure è stata approvata con la DGR n. 55-7222 del 12/7/2023.

Le "Misure di conservazione per la tutela della Rete natura 2000 del Piemonte" sono costituite da una serie di disposizioni, articolate in buone pratiche, obblighi e divieti di carattere generale, efficaci per tutti i siti della Rete Natura 2000, unitamente a disposizioni specifiche relative a gruppi di habitat costituenti tipologie ambientali prevalenti presenti in ciascun sito, così come previsto dal D.M. 17 ottobre 2007 e s.m.i., recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)". Le Misure forniscono inoltre indirizzi per la redazione delle misure sito-specifiche e dei piani di gestione.

Obiettivi di Conservazione: definiscono, a livello di sito, lo stato di conservazione che le specie e gli habitat devono conseguire, affinché ciascun sito contribuisca nel miglior modo possibile al raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente a livello nazionale, biogeografico o europeo.

Nel 2015 la Commissione Europea ha aperto nei confronti dell'Italia la procedura d'infrazione 2015/2163 e nel 2019 tale procedura è stata integrata dalla messa in mora complementare relativa alla mancata individuazione degli obiettivi di conservazione e delle misure di conservazione delle ZSC designate. La messa in mora contesta che: i) gli obiettivi di conservazione mancano del tutto o non sono sufficientemente dettagliati; ii) le misure di conservazione non garantiscono la loro attuabilità, in quanto non sono legate a obiettivi chiari e non sono sufficientemente dettagliate e quantificate.

A seguito di ciò, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha chiesto alle Regioni e Province autonome la compilazione di specifici Format, definiti dal Ministero stesso in conformità con le richieste della CE, all'interno dei quali devono essere indicati, per ogni habitat e specie, un obiettivo di conservazione, sulla base dello stato ecologico locale e nazionale, e le misure attraverso cui tale obiettivo verrà raggiunto, indicando anche un arco temporale preciso per il raggiungimento dell'obiettivo.

Pertanto, attraverso la compilazione del suddetto Format, per ogni ZSC piemontese sono stati individuati gli obiettivi di conservazione delle specie e degli habitat, definite le azioni di conservazione e ripristino e stimate le risorse necessarie.

Riprofilatura e rimodellamento di versanti e sponde: interventi per il recupero della stabilità morfologica attraverso la riduzione ed armonizzazione della loro pendenza. Ciò si ottiene con operazioni di scavo e riporto (rimodellamenti) sul materiale detritico sciolto.

Gestione della vegetazione: interventi di taglio non sistematico e selettivo della vegetazione, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza di versanti e sponde, al ringiovanimento degli habitat, alla lotta alle specie esotiche invasive.

Semina a spaglio: inerbimento del suolo effettuato manualmente.

Idrosemina, semine protette e potenziate con mulch: tecniche di inerbimento e rivegetazione del suolo meccanizzate, con utilizzo di idrosemiatrici a pressione munite di serbatoi di varie dimensioni e montate su diverse tipologie di macchinari, che consentono l'applicazione al terreno di una miscela fluida a base acquosa, composta di semi, collanti, sostanze pacciamanti, fertilizzanti di lunga durata e sostanze che accelerano la germinazione e la radicazione.

Materiale vegetale di propagazione agamica: parti di piante in grado di generare apparato radicale (talee e astoni) e dare origine da essi a nuovi alberi e arbusti.

Materiale vegetale da trapianto: piantine a radice nuda, con pane di terra o in contenitore, da impiegare per la formazione di nuove consociazioni vegetali.

Operazioni connesse alla rivegetazione: l'insieme delle cure colturali, innaffiature, irrigazioni di soccorso, messa in opera di dorsali di irrigazione, protezione dall'attacco di piante ruderali e alloctone invasive, protezione da brucamento.

Gradonate vive, cordonate vive: messa a dimora in banchine di scavo opportunamente predisposte di una serie di talee di piante ad elevata capacità di radicazione dal fusto (es. salici), ai fini dell'incremento della stabilità superficiale e per orientare la direzione del drenaggio delle acque di ruscellamento verso i collettori naturali.

Geosintetici: grande famiglia di prodotti di fabbrica che includono anche le fibre naturali, e che sono impiegati per il supporto alla rivegetazione, il drenaggio e/o l'impermeabilizzazione, la pacciamatura biodegradabile, il rinforzo geotecnico dei terreni.

Geotessili tessuti: geosintetici in materiale plastico (poliestere, polipropilene etc.) aventi una precisa struttura di trama e ordito, impiegati per il rinforzo e l'incremento della capacità portante dei terreni.

Geotessili non-tessuti: geosintetici in materiale plastico (poliestere, polipropilene etc.) privi di una struttura di trama e ordito (tipicamente assemblati con tecnica di agugliatura o a fiocco), impiegati per la filtrazione e il drenaggio dei terreni.

Geogriglie: geosintetici in materiale plastico (poliestere, polipropilene etc.) aventi una struttura a rete a maglie aperte, impiegati tipicamente per la realizzazione di terre rinforzate.

Geomembrane: geosintetici in materiale polimerico, bituminoso o bentonitico per l'impermeabilizzazione di bacini e strutture.

Georeti, geostuoie, geocompositi, geocelle: geosintetici in materiale plastico impiegati per la filtrazione, il rinforzo dei terreni e per supporto alla rivegetazione.

Biotessuti, biostuoie, biofeltri: geosintetici in materiale naturale (fibre di agave, cocco, juta), generalmente impiegati come supporto alla rivegetazione e per il contrasto dell'erosione superficiale da parte delle piogge.

Palificate semplici, palificate vive di sostegno ad una e a due pareti: sono opere in legname, previste rispettivamente per la difesa dall'erosione superficiale del suolo e per il consolidamento dei terreni, fino alla profondità di qualche metro. Sono considerate strutture vive, poiché la loro rivegetazione innesca un fenomeno di progressiva sostituzione della loro resistenza strutturale: quella del legname da costruzione decade, mentre progredisce quella degli apparati radicali delle piante vive messe a dimora all'interno di esse.

Grate vive a camera: opere in legname che vengono messe in opera su scarpate e pendii piuttosto ripidi, e che esplicano una funzione antierosiva e di supporto alla rivegetazione della superficie di intervento.

Opere in pietrame: sono opere di sostegno e consolidamento del piede dei pendii, che possono essere realizzate attraverso l'uso di diverse tecniche (muri in pietrame a secco e con malta, gabbioni e materassi Reno, scogliere rivegetate in massi di cava e d'alveo).

Terre rinforzate: sono opere in terra per il consolidamento dei pendii o per la formazione di barriere con varie finalità: i rilevati sono costruiti attraverso la stesura di teli in materiale geosintetico idoneo, il riempimento a strati con il terreno in posto, spesso miscelato con sabbie, ghiaie e ciottolame, il consolidamento attraverso la rullatura e il risvolto del telo di geosintetico. L'elevazione avviene con la ripetizione di singoli moduli, il cui paramento esterno (inclinato anche di 60° rispetto all'orizzontale) viene rivegetato con inerbimento a idrosemina. Nelle terre rinforzate il geosintetico di rinforzo può essere costituito da geogriglie, geotessili, ma anche da reti da gabbione.

Difese idrauliche: sono opere in pietrame o legname che servono a limitare l'azione erosiva dei corsi d'acqua sulle sponde e sul fondo degli alvei. Possono essere trasversali (briglie e soglie in massi, gabbioni, legname e pietrame), o longitudinali, (in massi, gabbioni, legname e pietrame, o sola vegetazione, quali le "coperture diffuse con astoni").

GLOSSARIO AMMINISTRATIVO

Responsabile di Gestione: la figura è individuata all'interno dei singoli Obiettivi specifici del FESR. Il Responsabile di Gestione (RdG) svolge le attività di gestione amministrativa e tecnica delle operazioni finanziate nell'ambito dell'Attività, assicurando in particolare le seguenti funzioni:

- predispone i bandi di accesso alle risorse;
- svolge gli adempimenti e le procedure di selezione delle operazioni;
- verifica la coerenza del valore previsionale degli indicatori fornito dal beneficiario con le disposizioni del Bando;
- propone la concessione del contributo;
- fornisce al beneficiario informazioni circa: (i) le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, ivi inclusi il piano finanziario, il termine per l'esecuzione; (ii) il mantenimento di una contabilità separata o codificazione contabile adeguata;
- svolge attività di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria dell'Azione, garantendo anche l'attivazione e il funzionamento dei flussi informativi e documentali con i Beneficiari e l'archiviazione elettronica della documentazione dei progetti finanziati;
- supporta la realizzazione delle attività di valutazione in itinere degli interventi dell'Azioni;
- svolge attività di comunicazione garantendo l'informazione e la pubblicità sia nei confronti dei beneficiari che degli altri soggetti interessati. Il Responsabile di Gestione per il presente Bando è il Settore Sviluppo Sostenibile, Biodiversità e Aree Naturali.

Responsabile di Controllo: la figura è individuata all'interno dei singoli Obiettivi specifici del FESR. Il Responsabile di Controllo (RdC) di 1° livello (amministrativo e in loco) ha la responsabilità di:

- effettuare le verifiche amministrativo-contabili sulle domande di pagamento;

- verbalizzare e trasmettere le risultanze delle verifiche;
- predisporre l'atto di liquidazione della spesa;
- raccogliere le dichiarazioni e i rendiconti dei beneficiari;
- verificare la spesa effettivamente sostenuta e rendicontata dai beneficiari;
- chiudere formalmente, in collaborazione con gli altri responsabili coinvolti, le operazioni concluse;
- verificare l'affidabilità dei dati relativi agli indicatori, ai target intermedi e ai progressi compiuti dal programma che sono richiesti ai sensi dell'articolo 42, comma 4 del regolamento (UE) 2021/1060 e s.m.i.;
- effettuare le verifiche in loco secondo le modalità indicate nei Manuali di riferimento e le indicazioni dell'Autorità di Gestione;
- curare gli atti ai fini della revoca degli importi erogati; accertare l'avvenuta restituzione delle somme revocate e, in caso di inadempimento, richiedere l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva e procedere con la denuncia alla Procura della Corte dei Conti ai sensi del codice di giustizia contabile;
- raccogliere e verificare le informazioni ai fini dell'aggiornamento dello stato dei recuperi delle somme revocate; comunicare le irregolarità accertate al Settore Gestione Amministrativa e Finanziaria tramite il sistema informatico.

FESR: Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è uno dei principali strumenti finanziari della politica di coesione dell'Unione Europea. Fornisce finanziamenti a organismi pubblici e privati in tutte le regioni dell'UE per ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali.

Il Programma Regionale (PR) del Piemonte per l'utilizzo del FESR per il periodo 2021-2027 rappresenta il principale strumento per lo sviluppo regionale, per il miglioramento della competitività e dell'attrattività del territorio, sia con riferimento alle attività produttive, sia in termini di qualità della vita e dell'ambiente, promuovendo l'adattamento ai cambiamenti climatici, la resilienza dei territori e la transizione a lungo termine verso un modello di sviluppo circolare, sostenibile, inclusivo e dinamico.

Nel periodo 2021-2027, il Programma Regionale FESR Piemonte si concentrerà sulle seguenti priorità:

- Priorità I. RSI, competitività e transizione digitale;
- Priorità II. Transizione ecologica e resilienza;
- Priorità III. Mobilità urbana sostenibile;
- Priorità IV. Infrastrutture per lo sviluppo di competenze;
- Priorità V. Coesione e sviluppo territoriale.

La dotazione complessiva del PR FESR ammonta ad 1 miliardo e 494 milioni di euro, di cui 475 milioni dedicati alla transizione ecologica e resilienza.

Autorità di Gestione: la struttura è individuata all'interno dei singoli Obiettivi specifici del FESR.

La gestione del PR FESR è affidata alla Regione Piemonte – Direzione Competitività del sistema regionale, quale Autorità di Gestione (di seguito AdG). L'AdG è responsabile della gestione e dell'attuazione del Programma conformemente al principio di buona e sana gestione amministrativa e finanziaria.

DNSH: il Regolamento (UE) 241/2021, istitutivo del Dispositivo di Ripresa e Resilienza, dispone che possano essere finanziate, nell'ambito dei singoli Piani nazionali, unicamente le misure che rispettino il principio «non arrecare un danno significativo (Do no significant harm)» agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, cd. Regolamento Tassonomia (cfr. art. 5 e art. 18, comma 4, lett. d) RRF).

L'articolo 9 del Regolamento Tassonomia individua i sei obiettivi ambientali cui si applica il principio in esame, e precisamente:

- 1) mitigazione dei cambiamenti climatici;
- 2) adattamento ai cambiamenti climatici;
- 3) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
- 4) transizione verso un'economia circolare;
- 5) prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- 6) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

L'art. 17 del Regolamento Tassonomia definisce il danno significativo in relazione a ciascuno dei suddetti obiettivi ambientali; in particolare, ai sensi della suddetta normativa, si considera che un'attività economica arrechi un danno significativo:

1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
2. all'adattamento ai cambiamenti climatici se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
3. all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l'attività nuoce: al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee o al buono stato ecologico delle acque marine;
4. all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se:
 - conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;
 - l'attività comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
 - lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
5. alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
6. alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.

Resilienza climatica/resa a prova di clima: la valutazione delle vulnerabilità e dei rischi climatici connessi al progetto di intervento che partecipa al Bando è volta a individuare, valutare e attuare le misure di adattamento ai cambiamenti climatici in relazione al sito in cui si collocano gli interventi e al tipo di progetto.

A tal fine il proponente, può far riferimento alla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" (2021/C 373/01), paragrafo 3.3. Adattamento ai cambiamenti climatici (resilienza climatica) che prevede due passaggi essenziali:

A) Il proponente dovrà effettuare un'analisi di screening:

1. della sensibilità (individuare i pericoli climatici pertinenti per il tipo di progetto specifico, indipendentemente dalla sua ubicazione);
2. dell'esposizione (individuare i pericoli pertinenti per l'ubicazione prevista per il progetto, ad esempio rischio inondazione, frana, incendio, isola di calore ecc.)
3. della vulnerabilità al clima .

Se non risultano rischi climatici significativi a conclusione delle analisi sarà resa una dichiarazione di screening di resilienza climatica che sintetizza gli esiti dello screening e che conclude per gli aspetti di resilienza climatica la “resa a prova di clima”.

B) Nel caso in cui la valutazione di screening evidenzi rischi climatici significativi il proponente dovrà proseguire con una fase di adattamento:

1. Effettuare una valutazione del rischio climatico;
2. Definire misure di adattamento pertinenti e adeguate volte a ridurre il rischio a un livello accettabile.

A conclusione della fase di adattamento sarà resa una dichiarazione di verifica di resilienza climatica che sintetizza gli esiti della fase di adattamento e che conclude per gli aspetti di resilienza climatica la “resa a prova di clima”.

Valutazione d’incidenza – VINCA

Gli interventi, le attività ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000 e nei siti di importanza comunitaria proposti, in considerazione degli specifici obiettivi di conservazione, sono sottoposti a procedura di valutazione di incidenza di cui all' articolo 5 del d.p.r. 357/1997 e s.m.i .

L'assoggettabilità alla valutazione di incidenza è verificata con riferimento alle implicazioni potenziali ed agli effetti significativi che l'intervento o il progetto può produrre, singolarmente o congiuntamente ad altri, sugli obiettivi specifici di conservazione del sito o che possano generare pregiudizio alla loro integrità.

In Regione Piemonte la procedura di valutazione d’incidenza è normata dagli articoli 43 e 44 della l.r. 19/2009 e s.m.i. e dalla DGR n. 557222 del 12/7/2023 che ha recepito le Linee Guida nazionali sulla Vinca (Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, 28 novembre 2019, ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131).